

**Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue**

il Sindaco  
F.to Giampiero Bressanelli

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Paolo Scelli



**Comune di Sellero**  
**Provincia di Brescia**  
*Piazza Donatori di Sangue, n. 1 – 25050 Sellero (Bs)*

**COPIA**

**DELIBERAZIONE N. 37**  
**DEL 18/12/2020**

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)  
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Si certifica, che copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio online sul sito [www.comune.sellero.bs.it](http://www.comune.sellero.bs.it) in data odierna ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal 25/01/2021 al 09/02/2021.

Sellero, 25/01/2021

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Paolo Scelli

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali )

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000

x è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, *(decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione)*.

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Paolo Scelli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sellero, 25/01/2021

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Paolo Scelli

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di prima convocazione – sessione straordinaria

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE  
EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventi, addì diciotto del mese di Dicembre, alle ore 18:30, presso la sala Polifunzionale in Loc. Fornaci del Comune di Sellero e in modalità videoconferenza, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Eseguito l'appello risultano:

1	BRESSANELLI GIAMPIERO	Presente
2	ODELLI AGOSTINA ANGELA	Presente
3	GAZZOLI ANGELO CELESTE	Presente
4	GELMINI MIRKO	Presente
5	BRESSANELLI GIOVANNI LUIGI	Presente
6	MAFFEIS GIOVANNI	Presente
7	MORGANI DIEGO	Assente
8	BALOTTI BASILIO ACHILLE	Presente
9	PELUCHETTI MATTIA	Presente
10	MATTI NADIA	Presente
11	COMINELLI CLAUDIO	Presente

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Paolo Scelli, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Partecipano gli Assessori Esterni POGNA MIRKO, CERESSETTI MARIA ANGELA.

Riscontrata la validità della seduta al numero degli intervenuti, il Sindaco Giampiero Bressanelli, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE.

Illustra l'argomento il consigliere con delega al bilancio Bressanelli Gian Luigi il quale espone i contenuti della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, argomento sul quale le pubbliche amministrazioni sono chiamate da qualche anno ad effettuare le ricognizioni periodiche ai fini del mantenimento o meno delle proprie partecipazioni all'interno delle compagini societarie.

Il consigliere segnala che lo scorso anno veniva effettuata la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, ricognizione conclusasi con la conferma delle partecipazioni dirette ed indirette che il Comune di Sellero detiene.

Pertanto la ricognizione periodica prevista dall'art. 20 del TU sulle società partecipate alla data odierna determina la seguente situazione:

Partecipazioni dirette:

- Società Valle Camonica Servizi Srl nella percentuale dello 0,1740%
- Società SIV nella percentuale del 0,604%

Partecipazioni indirette:

- Società Blu Reti Gas Srl quota di partecipazione detenuta dalla controllata Valle Camonica Servizi srl 100%

- Società Valle Camonica Servizi Vendite SpA quota di partecipazione detenuta dalla controllata Valle Camonica Servizi srl 100%

Il consigliere segnala che nel 2019 il comune di Sellero ha espresso la volontà di alienare le proprie quote di partecipazione detenute all'interno del Consorzio della Castagna di Valle Camonica per un valore totale di euro 50,00 delegando la Comunità Montana di Valle Camonica.

- La Comunità Montana ha provveduto all'alienazione di dette quote e con atto del 18 dicembre 2019 è stato sottoscritto l'atto di cessione delle quote, trasmesso successivamente al Comune di Sellero e sono stati introitati sul conto di tesoreria comunale l'importo di euro 50 corrispondente al costo di alienazione. In questo modo il comune non detiene più partecipazioni nel Consorzio della Castagna di Valle Camonica.

Pertanto la proposta dell'Amministrazione comunale è quella di mantenere le partecipazioni dirette e indirette che il Comune di Sellero detiene alla data del 31.12.2019 .

La ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.

Interviene il consigliere capogruppo di minoranza Peluchetti Mattia sostenendo che non vi sono rilievi o osservazioni sulla presente deliberazione e, pertanto, preannuncia a nome del gruppo di minoranza parere favorevole alla presente deliberazione.

Dopo di che

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione del consigliere di maggioranza Bressanelli Giovanni Luigi e l'intervento del consigliere di minoranza Peluchetti Mattia.

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 03 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». - (20A06109) (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41);

- ORDINANZA del Ministro della salute del 04 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A06144)" - (G.U. Serie Generale, n. 276 del 05 novembre 2020);
- ORDINANZA del Ministro della Salute del 27 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico. (20A06656)" - (GU Serie Generale n. 296 del 28 novembre 2020);
- ORDINANZA del Ministro della Salute dell'11 dicembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. (20A06975) - (G.U. Serie Generale, n. 308 del 12 dicembre 2020);"

Preso atto che il Comune di Sellero si trova in Regione Lombardia e che quest'ultima è risultata collocata dall'ordinanza sopraccitata fra le regioni in "**zona gialla**", per le quali si applicano le ulteriori misure di contenimento del contagio del virus Covid-19 disposte dall'art 1 e dagli articoli 4 e successivi del DPCM del 3 novembre;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 3 del 14/04/2020 ad oggetto: "Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19» riguardante lo svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio in modalità di video conferenza;

Richiamato il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

*"1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

Atteso:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

Considerato che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 02/10/2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - ricognizione partecipazioni possedute - individuazione partecipazioni da alienare" e n. 27 del 27/10/2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - ricognizione partecipazioni possedute - individuazione partecipazioni da alienare - determinazioni per alienazioni: integrazione";
- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 21/12/2018;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 30/12/2019;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto Conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Sellero e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 31.12.2019;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto Conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Tenuto Conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole *ex art. 49*, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole *ex art. 49*, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli, astenuti e contrari nessuno espressi nelle forme di legge dai n. 10 consiglieri presenti e votanti

### **DELIBERA**

1. DI APPROVARE la ricognizione al **31 dicembre 2019** delle società in cui il Comune di Sellero detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata ***non prevede*** un nuovo piano di razionalizzazione;

3. DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato A);

5. DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;